



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Regione
Siciliana



Istituto Comprensivo Statale
"Giovanni Blandini" - Palagonia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI. BLANDINI"
Palagonia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. BLANDINI"-PALAGONIA
Prot. 0001344 del 16/02/2024
I-1 (Uscita)

Regolamento d'Istituto
su determinazione di criteri e limiti per
l'attività negoziale del Dirigente Scolastico
art. 45 del D.A. 7753 del 28/12/2018

Approvato dal Consiglio di istituto il **14 FEBBRAIO 2024** con delibera **n. 21**

Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Blandini"

Via Amedeo, 29 - 95046 Palagonia (CT) – tel. 095/7958713 – fax. 095/7953425

C.F. 91026560879 - C.M.: CTIC8A5003 - Email: ctic8a5003@istruzione.it- Pec: ctic8a5003@pec.istruzione.it- Web: www.icblandinipalagonia.edu.it



II CONSIGLIO di ISTITUTO

- VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA** la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;
- VISTO** il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in Sicilia;
- VISTO** in particolare l'art. 45, del suddetto D.A. n. 7753 del 28/12/2018, che prevede le Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale;
- CONSIDERATO** che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituzione scolastica non può prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa;

DELIBERA

di approvare il presente Regolamento di Istituto, ai sensi dell'art. 45, del D.A. n. 7753 del 28/12/2018, volto a disciplinare le attività negoziali dell'istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture. Il medesimo Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023 "cd. Codice dei contratti pubblici"

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche in Sicilia" l'attività amministrativa inerente i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'attività negoziale con i soggetti terzi.

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 44 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018, svolge l'attività negoziale necessaria per l'attuazione del programma annuale e, pertanto, è titolare anche dell'ordinaria contrattazione relativa ad acquisti, appalti e forniture di beni e servizi.

Nello svolgimento dell'attività negoziale il Dirigente Scolastico, per le materie previste dall'art. 45 del D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753, si attiene alle deliberazioni del Consiglio di istituto.



Art. 2 - Limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali rientranti nelle Competenze del Consiglio d'istituto ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753.

Nello specifico l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione autorizzatoria del Consiglio d'istituto per gli atti di cui al comma 1 del suddetto articolo:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.



Art. 3 – Criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali rientranti nelle Competenze del Consiglio d'istituto ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753.

L'attività negoziale del Dirigente Scolastico è subordinata alla previa determinazione dei criteri e dei limiti da parte del Consiglio d'Istituto per gli atti sotto riportati:

Let. a) – Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro (IVA esclusa):

L'istituzione scolastica, è tenuta all'osservanza delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici pertanto le disposizioni del presente Regolamento sono quindi finalizzate a definire, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Contratti sotto soglia comunitaria per affidamenti di lavori, servizi e forniture

Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dall'art. 50 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare:

**acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, IVA esclusa,
e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa**

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria

Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico mediante affidamento diretto è pertanto elevato a euro 139.999,99 euro per servizi e forniture e a euro 149.999,99 per lavori, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.

Principio di rotazione

Gli affidamenti diretti di cui sopra, devono assolvere al rispetto del principio di rotazione ed alle eventuali deroghe come disciplinato dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 36/2023.



Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

Si applicano le previsioni dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 36/2023 che qui di seguito si riportano:

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Procedura di verifica del possesso dei requisiti obbligatori e controlli a campione, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 36/2023.

L'art. 52 del d.lgs. 36/2023 introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa).

La norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti".

Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "anche previo sorteggio di un campione" da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Pertanto qualora il Dirigente Scolastico, nella decisione a contrarre per affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa), e in relazione alla verifica del possesso dei requisiti obbligatori previsti dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 da parte degli operatori economici, si avvalga della facoltà di procedere con le modalità descritte dal comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 36/2023, nel presente regolamento si definiscono le modalità operative relative ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli affidatari attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e



di qualificazione richiesti.

La percentuale del campione da estrarre sarà effettuata in relazione alle fasce di valore dell'affidamento, al netto dell'IVA, come riportato nella sottostante tabella:

Valore dell'affidamento al netto dell'IVA	Percentuale
fino a €. 20.000	40%
da €. 20.001 a €. 40.000	60%

Il periodo di riferimento è di un semestre solare.

A tal fine, nel mese di gennaio di ogni anno, il Direttore SGA procede a sorteggiare le percentuali previste nella suddetta tabella di tutte le dichiarazioni relative a detti affidamenti diretti, rese nel periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine il RUP invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il quale "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".

lettera b) – Contratti di sponsorizzazione:

Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell'Istituto gestisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. Per l'individuazione degli sponsor e l'avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori. Il Dirigente dispone l'utilizzo delle

Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Blandini"

Via Amedeo, 29 - 95046 Palagonia (CT) – tel. 095/7958713 – fax. 095/7953425



risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del POF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor.

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l'Istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre all'Istituto un contributo economico, beni o servizi in cambio di pubblicità.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica offre a un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione (brochure, manifesti) delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- Qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali, ditte individuali e associazioni professionali;
- Le associazioni senza fine di lucro;

Ai fini del presente regolamento non possono assumere la veste di sponsor i partiti politici, i movimenti politici e tutte le associazioni o formazioni di qualsivoglia forma giuridica con finalità dirette o indirette a carattere politico, sindacale, ideologico o religioso.

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 44 comma 4 del D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;
 - c) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola.
2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività svolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura;
3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:
 - a) descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato;
 - b) durata del contratto (durata massima un anno, eventualmente rinnovabile);
 - c) ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento;
 - d) descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica.



lettera c) – contratti di locazione di immobili:

Su proposta motivata del Dirigente scolastico il Consiglio d'Istituto provvederà di volta in volta a trattare ed eventualmente a deliberare in merito.

d) – Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima:

Su proposta motivata del Dirigente scolastico il Consiglio d'Istituto provvederà di volta in volta a trattare ed eventualmente a deliberare in merito.

e) – Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi

Su proposta motivata del Dirigente scolastico il Consiglio d'Istituto provvederà di volta in volta a trattare ed eventualmente a deliberare in merito.

f) – Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi

Su proposta motivata del Dirigente scolastico il Consiglio d'Istituto provvederà di volta in volta a trattare ed eventualmente a deliberare in merito.

lettera g) – Acquisto ed alienazione di titoli di Stato

Su proposta motivata del Dirigente scolastico il Consiglio d'Istituto provvederà di volta in volta a trattare ed eventualmente a deliberare in merito.



lettera h) – Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività

- A) Riferimenti normativi:** Per i contratti di prestazione d'opera si fa riferimento all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l'interpretazione nonché uno schema di regolamento.
- B) Condizioni per la stipula dei contratti:** per specifiche esigenze di prestazioni legate ad attività che non possono essere espletate dal personale in servizio per inesistenza di specifiche competenze o indisponibilità, l'Istituto può procedere al conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 2. l'amministrazione deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 4. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
- C) Incarichi da affidare:** sono quelli relativi alle attività da realizzare nell'ambito del PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale.
- D) Tipologie contrattuali:** Dopo l'approvazione del Piano triennale dell'offerta Formativa, il Dirigente scolastico individua le attività per le quali, dopo avere verificato l'impossibilità di ricorrere, mediante interPELLI interni, al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze e disponibile, può decidere il ricorso a **collaborazioni esterne**, dandone informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all'albo della Scuola – sezione "Amministrazione trasparente".
- In sede di comparazione delle istanze di partecipazione, avranno priorità:
1. quelle provenienti da personale di altre istituzioni scolastiche (che si dichiarino disponibile ad operare in più istituti scolastici) con nomina ai sensi dell'art. 35 del CCNL scuola del 29/11/2007;
 2. ed in ultima istanza ad esperti esterni tramite stipula di contratto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 7 comma 6 decreto legislativo n. 165/01.
- Pertanto, dopo la verifica da parte della scuola dell'indisponibilità di personale in servizio in



altre istituzioni scolastiche, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

1. contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.
2. contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del TUIR;

E) Individuazioni delle professionalità: l'individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante collaborazioni plurime, precede quella di esperti estranei all'amministrazione.

Ai fini della selezione degli esperti esterni si procede attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica.

Negli avvisi/bandi il Dirigente scolastico dovrà indicare:

- definizione dell'oggetto dell'incarico;
- titolo di accesso necessario alla partecipazione e gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- termine per la presentazione delle istanze e dei curricula, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- durata dell'incarico;
- modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- tipologia contrattuale;
- compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;



- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito di accesso previsto nell'avviso/bando.

F) Compensi: I criteri di determinazione dei compensi ed i relativi limiti sono definiti all'interno del presente regolamento per l'affidamento di incarichi individuali.

In linea generale, si evidenzia che per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'Amministrazione) in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95 ovvero compensi previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 101/97).

In tutti gli altri casi, il Dirigente Scolastico, tenuto conto della complessità dell'incarico e del tempo presumibilmente necessario per espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto, determina il compenso orario che non può superare il limite massimo omnicomprensivo lordo stato di **€. 70,00**.

Per particolari prestazioni il Dirigente scolastico può prevedere un compenso forfettario qualora ravvisi maggior convenienza per l'amministrazione.

Qualora siano richieste professionalità tali da giustificare il superamento del tetto massimo fissato per il compenso, nell'affidare l'incarico, sarà necessario per il Dirigente scolastico motivarlo adeguatamente, in quanto le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggiore compenso.

G) Se oggetto dell'incarico è l'espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/08, rispettivamente agli artt. 32 e 38.

H) Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o similari, le disposizioni contenute nel presente regolamento in merito a procedure reclutamento e costi orari si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

Nell'ambito degli incarichi in questione, Il Dirigente scolastico, nel rispetto delle indicazioni operative contenute nelle singole autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità di Gestione per lo specifico progetto, nella compilazione del bando/avviso definisce:

- titolo di accesso per partecipare;
- modalità di comparazione delle domande in base ai criteri stabiliti in apposita tabella di valutazioni di titoli culturali/servizio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni



normative nazionali e comunitarie in materia.

I) Compensi degli Esperti per Formazione:

I Compensi orari per attività di direzione e di docenza relative alle iniziative di formazione rivolte al personale, sono determinati dal Dirigente Scolastico in base al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto da ciascuna iniziativa nel rispetto dei limiti massimi di riferimento ai sensi del Decreto Interministeriale 326 del 12/10/1995.

Qualora siano richieste professionalità tali da giustificare il superamento del tetto massimo fissato per il compenso ai sensi del Decreto Interministeriale 326 del 12/10/1995, nell'affidare l'incarico, sarà necessario per il Dirigente scolastico motivarlo adeguatamente, in quanto le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggiore compenso.

lettera i) - Partecipazione a progetti internazionali

1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e se inseriti nell'ambito del PTOF.
2. Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti anche su impulso del dipartimento competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposito aggregato.
3. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di istituto.
4. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra scolastiche.



lettera j) - determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale (minute spese) di cui all'articolo 21 del D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753.

Il Fondo economale per le minute spese, previsto dall'art. 21 del D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753, ha la funzione di provvedere al pagamento delle spese relative a beni, servizi e anche a piccoli lavori di manutenzione, secondo i limiti e le modalità di cui al presente regolamento, quando, non essendo utile esperire le procedure di rito per l'esiguità dell'importo o l'urgenza dell'acquisizione, le spese sono immediatamente necessarie per le esigenze occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'Istituzione scolastica.

Competenze del Direttore SGA nella gestione del Fondo economale: Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese ai sensi dell' art. 21 comma 4 del D.A dicembre 2018, n. 7753, sono di competenza del DSGA e/o di soggetti incaricati in caso di sua assenza o impedimento.

Il DSGA provvede all'esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico del fondo minute spese con i limiti e le modalità definite nel presente regolamento.

Costituzione del fondo minute spese: L'ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, da apposita e distinta delibera del Consiglio di Istituto al momento dell'approvazione del Programma Annuale. Tale fondo all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato al Dsga, con mandato in partita di giro. Qualora in seguito all'esaurimento della somma anticipata, fosse necessario il ricorso ad ulteriori somme, nel limite della consistenza massima stabilita dal Consiglio d'istituto, il DS provvede al reintegro del fondo.

La chiusura del fondo: A conclusione dell'esercizio finanziario, il DSGA provvede alla chiusura del fondo, provvedendo alla restituzione delle somme eventualmente ancora disponibili.

I divieti di utilizzo del fondo minute spese: Resta in ogni caso inteso che, ai sensi dell'art. 21, comma 3 D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753, è vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

Pagamento delle spese: Le spese di cui sopra devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale, o altri documenti validi agli effetti fiscali. Solo in casi eccezionali e non ricorrenti, la documentazione può consistere in una dichiarazione personale del percipiente che attesti la somma percepita a titolo di ristoro e rimborso spese.



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Regione
Siciliana



Istituto Comprensivo Statale
"Giovanni Blandini" - Palagonia

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il presente regolamento resterà in vigore fino all'adozione di un nuovo regolamento.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Sig. Salvatore Vacirca

IL SEGRTARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Prof.ssa Valentina Mangiartti

Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Blandini"

Via Amedeo, 29 - 95046 Palagonia (CT) – tel. 095/7958713 – fax. 095/7953425

C.F. 91026560879 - C.M.: CTIC8A5003 - Email: ctic8a5003@istruzione.it- Pec: ctic8a5003@pec.istruzione.it- Web: www.icblandinipalagonia.edu.it